

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G03733 del 26/03/2018

Proposta n. 2740 del 16/02/2018

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Ariccia (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva in favore della ditta TRUCCHIA Aurora, Simonetta e Luciano del terreno appartenente al demanio civico della collettività di Ariccia e contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.

OGGETTO: USI CIVICI – **Comune di Ariccia (RM)** - Legittimazione di occupazione abusiva in favore della ditta TRUCCHIA Aurora, Simonetta e Luciano del terreno appartenente al demanio civico della collettività di Ariccia e contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 17 della L.R. 10/08/2016, n. 12, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica-ambientale;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 2/2008 prot. n. 32237 della Direzione Agenzia del Territorio;

VISTA la legge 20/11/2017 n°168, recante norme in materia di domini collettivi;

PREMESSO che:

- a seguito di contestazione in sede giudiziale, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Roma, ha eccepito il difetto di legittimità dei provvedimenti dirigenziali regionali di concessione della legittimazione ex art. 9 L. 1766/27, in assenza di approvazione Ministeriale, sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. civile II, n. 24757 del 05/11/2013, per cui si è reso necessario un supplemento d'indagine;
- con nota circolare, protocollo n°671611 del 04/12/2015, è stata comunicata a tutti i Comuni e le Università ed Associazioni Agrarie, comunque denominate, la sospensione dei relativi iter procedurali, in attesa della definizione della problematica, soprattutto a tutela delle posizioni giuridiche che ne derivavano, a favore dei richiedenti, per effetto dei provvedimenti dirigenziali che sarebbero stati assunti;
- che in data 11 agosto 2016 è stata pubblicata sul BUR Lazio n°64, s.o. n°2 la L.R. 12/16, che all'art. 17 regola il procedimento amministrativo di legittimazione attribuendo la piena competenza amministrativa in capo alla Regione Lazio;

ATTESO che:

- le disposizioni previgenti, all'entrata in vigore della legge 20/11/2017, n°168, recanti norme in materia di usi civici, per il loro principio di specialità, non sono abolite e permangono a far corona al nuovo regime;
- per le istanze relative alle acquisizioni, liquidazioni e legittimazioni già definite o con procedimenti iniziati ed in via di definizione, prima dell'entrata in vigore della L. 168/2017, restano ferme le disposizioni regionali previgenti;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra riportato di dare seguito ai relativi procedimenti sulla scorta della normativa vigente in materia, prevista dall'art.17 della L.R. n°12/2016;

DATO ATTO che:

- in data 13/03/2015, con prot. n°139561, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca una proposta di legittimazione – redatta dal perito demaniale Geom. Brigida

Riccardi – riguardante l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Ariccia, in favore dei sigg. Trucchia Aurora, Simonetta e Luciano;

- in data 27/03/2015, con nota prot. n°169139, la predetta proposta, con le correzioni apportate dalla struttura regionale competente in materia di usi civici, è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n°332;

VISTA la nota prot. n°30643 del 14/07/2017 pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura con prot. n°621860 del 06/12/2017, con la quale il Comune di Ariccia ha trasmesso gli atti relativi alla proposta di legittimazione, corredati della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio, l'assenza di opposizioni avverso il progetto stesso, nonché la dichiarazione dell'avvenuto pagamento del capitale di affrancazione;

PRESO ATTO

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge e che avverso agli stessi non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni;
- che l'occupatore è in regola con il pagamento dei canoni di cui all'art. 10 della L. 1766/1927;
- dell'avvenuto versamento del capitale di affrancazione, da parte della ditta interessata, stabilito per la medesima nella proposta di legittimazione del perito Geom. Brigida Riccardi, ai fini della contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, ai sensi dell'art. 33 del R.D. n°332/1928;

PRESO ATTO, altresì, che dai richiamati elaborati progettuali e dalle dichiarazioni agli atti, risulta che:

- a) l'occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b) sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) il terreno ricade, nel vigente P.R.G. del Comune di Ariccia, in zona E3 - Agricola Speciale e parte in zona RS – Rispetto Stradale;
- e) non risultano presenti sui terreni fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità ovvero oggetto di abusivismo edilizio;
- f) il Comune di Ariccia, in sede di pubblicazione, non ha presentato, sotto forma di opposizione, l'interesse pubblico alla conservazione dell'area fra il patrimonio civico;
- g) da parte del MiBACT non sono pervenuti motivi ostativi alla legittimazione dell'abusiva occupazione;

ATTESO che per effetto dell'entrata in vigore della l. 20/11/2017, n°168, in materia di domini collettivi, è mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22/01/2004, n°42;

RITENUTO, pertanto, di poter legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Ariccia, di cui alla proposta di legittimazione redatta dal Geom. Brigida Riccardi, con le correzioni apportate dalla struttura regionale competente in materia di usi civici, in favore di:

Intestatario terreno	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz. €
		Fg.	Part.			
Trucchia Aurora, nata a Lanuvio (RM) il 18/09/1957, C.F.: TRC RRA 57P58 C767U Trucchia Simonetta, nata a Lanuvio (RM) il 16/07/1967, C.F.: TRC SNT 67L56 C767Z Trucchia Luciano, nato a Lanuvio (RM) il 21/05/1964, C.F.: TRC LCN 64E21 C767H	Ariccia	10	722	0.07.32	15,16	3.032,28
Totale				0.07.32	15,16	3.032,28

con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad € 15,16 derivante dal corrispondente capitale di affrancazione pari ad € 3.032,28,

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Ariccia, di cui al progetto redatto dal Geom. Brigida Riccardi, con le correzioni apportate dalla struttura regionale competente in materia di usi civici, in favore di:

Intestatario terreno	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz. €
		Fg.	Part.			
Trucchia Aurora, nata a Lanuvio (RM) il 18/09/1957, C.F.: TRC RRA 57P58 C767U Trucchia Simonetta, nata a Lanuvio (RM) il 16/07/1967, C.F.: TRC SNT 67L56 C767Z Trucchia Luciano, nato a Lanuvio (RM) il 21/05/1964, C.F.: TRC LCN 64E21 C767H	Ariccia	10	722	0.07.32	15,16	3.032,28
Totale				0.07.32	15,16	3.032,28

mediante l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari a € 15,16 (euro quindici/16);

- tale canone viene contestualmente affrancato, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n°332, a favore della ditta intestataria del terreno, tramite l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di Ariccia del relativo capitale di affrancazione, da cui esso deriva, pari ad € 3.032,28 (euro tremilatentadue/28);
- per effetto della legittimazione sopra riportata, il terreno oggetto del presente provvedimento diventa di esclusiva proprietà dei sigg. Trucchia Aurora, Simonetta e Luciano, libero da qualsiasi servitù, uso o diritto civico;
- la somma derivante dal presente provvedimento, essendo il Comune tenuto a gestire i beni di uso civico in "amministrazione separata", deve essere imputata in appositi capitoli di un bilancio autonomo e separato da quello comunale, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) della L.R. n° 9 del 14/08/2017.
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico dell'occupatore;
- per quanto riguarda i successivi aspetti giuridico-normativi riferiti al fondo in questione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 17 L.R. n°12/2016 dando altresì atto che è comunque, mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22/01/2004, n°42;
- Il presente atto, è adottato nell'interesse della collettività residente nel territorio del Comune di Ariccia quale soggetto titolare dei diritti civici.
- il Comune di Ariccia, quale soggetto esponenziale della collettività residente titolare dei diritti civici, e l'abusivo occupatore, rispondono in solido per gli aspetti fiscali e tributari, connessi al provvedimento.
- Affinché il presente provvedimento di legittimazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore delle ditte su menzionate, l'Ente dovrà procedere a registrare, trascrivere e volturare il presente atto, indipendentemente dalle risultanze catastali, presso l'ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'art. 2 della L.692/81 e della risoluzione n°2/2008 dell'Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente

Il Direttore
Roberto Ottaviani